

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE.

Testo modificato Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2016

ART. 1 COSTITUZIONE

Al fine di promuovere e finanziare, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni d'indirizzo attribuite al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia d'occupabilità dei lavoratori, è costituita sulla base dell'accordo interconfederale tra Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.), Confederazione Cooperative Italiane (C.C.I.), Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop.) e Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), del 6 giugno 2001, come associazione paritetica interprofessionale nazionale senza fini di lucro, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative, previsto dall'art. 118 L. 388/2000, denominato "Fon.Coop."

ART. 2 SCOPO E FINALITA'

Fon.coop non ha fini di lucro ed opera in via prioritaria a favore del settore delle imprese cooperative, delle imprese ad esso direttamente e indirettamente collegate, delle imprese sociali e degli enti "non-profit" in genere e comunque a favore di tutte le imprese del settore cooperativo e non, che dichiarino, con le modalità di legge e di regolamento, di liberamente aderire al presente Fondo, istituito con l'art. 118 L. 388/2000 (e successive modificazioni), versando ad esso i contributi di cui all'art. 25 L. 21 dicembre 1978 n. 845 e successive modificazioni.

Fon.coop, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa a medio termine, e nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni, ha per oggetto:

1. promuovere e finanziare in tutto o in parte - nel rispetto delle modalità fissate dalla Legge - piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, regionali, interregionali e nazionali concordati tra le parti;
2. promuovere e finanziare ogni eventuale ulteriore iniziativa propedeutica e/o comunque direttamente connessa a detti piani, concordata tra le parti.

Fon.coop potrà svolgere la sua attività anche promuovendo e finanziando attività a sostegno delle politiche di formazione continua e/o in progetti di formazione – particolarmente rivolti - ad imprese, settori e territori a scarso sviluppo cooperativo.

L'attività di Fon.coop è disciplinata da appositi regolamenti.

ART. 3 SEZIONE DIRIGENTI

Fon.coop, attraverso una apposita sezione, denominata "Fon.coop. –Dirigenti", promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali o individuali, regionali, interregionali e nazionali, concordati tra le parti, per i dirigenti di imprese e/o enti di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Detta sezione ha evidenza contabile separata, sia per le risorse rinvenienti dai contributi, relativi ai dirigenti, versati dall'Inps, che al loro utilizzo, agli stessi finalizzato.

ART. 4 SEDE E DURATA

Fon.coop ha sede in Roma in e la sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 5 ASSOCIATI

Sono soci fondatori:

- Le Associazioni Cooperative: Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.), Confederazione Cooperative Italiane (C.C.I.), Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop.);
- Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.).

ART. 6 CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE DI ASSOCIATO A FON.COOP

L'iscrizione a Fon.coop cessa con:

1. lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa di Fon.coop;
2. la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
3. il venir meno dello scopo statutario di Fon.coop.

ART. 7 ENTRATE

Fon.coop per conseguire i propri scopi, definiti nell'art. 2, si avvarrà:

1. del contributo versato dall'INPS a Fon.coop secondo le modalità previste dal comma. 1 e seguenti dell'art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni;
2. di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
3. di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.

ART. 8 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi di Fon.coop

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori soci fondatori.

ART. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da 12 membri; ciascun socio nomina due membri.

Spetta all'Assemblea di:

1. nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo su designazione delle Associazioni Cooperative di cui all'art. 5 del presente statuto;

2. nominare il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo su designazione delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all'art. 5 del presente Statuto;
3. nominare due membri del Consiglio di Amministrazione designati dalle Associazioni Cooperative di cui all'art. 5 del presente statuto;
4. nominare due membri del Consiglio di Amministrazione designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all'art. 5 del presente statuto;
5. deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 e 3 del presente Statuto;
6. deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso dei Sindaci;
7. approvare i regolamenti interni del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione, da inviare al Ministero del Lavoro per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art.118 della legge 388/2000 e successive modificazioni;
8. approvare i bilanci consuntivi e preventivi del Fondo deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
9. decidere, all'unanimità dei soci fondatori, l'approvazione delle linee strategiche di attività annuali del Fondo, proposte dal Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, nei casi di impedimento od assenza dello stesso, dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Ciascun socio in qualsiasi momento può sostituire un proprio rappresentante. In caso di sostituzione, quale ne sia la causa, il socio deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il nominativo di colui che sostituisca il cessato.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi mediante raccomandata anche a mano, o con telegramma o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax o pec) almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, e-mail o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

L'Assemblea si riunisce anche fuori dalle sedi sociali, purché in Italia.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci, i membri del Consiglio d'Amministrazione e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno i due terzi rispettivamente dei componenti delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all'art 5 del presente Statuto. Fatte salve le deliberazioni relative alle materie di cui al punto 9, secondo comma, del presente articolo e di cui all'art. 18 del presente Statuto, per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza pari ai due terzi dei componenti rispettivamente delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all'art 5 del presente statuto.

Nessun membro può esercitare più di due deleghe.

ART. 10 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Presidente e Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, durano in carico per tre anni e sono rieleggibili.

Spetta al Presidente di Fon.coop

1. rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio;
2. promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
3. presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
4. sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
5. dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
6. svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, nominati con le modalità di cui al precedente art. 9, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono adottare delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre entro 10 giorni al Consiglio stesso per la ratifica; di tali delibere dovrà esserne data immediata e compiuta informazione ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUOI COMPITI

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da un altro componente, nominato dall'Assemblea su designazione del socio proponente.

Il socio che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre la sostituzione con comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

1. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
2. vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da "Fon.coop";
3. predisporre il modello organizzativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. definire gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi e regolarne il rapporto di lavoro, nonché il trattamento economico nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
5. amministrare le risorse di Fon.coop sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
6. accedere ed accettare i finanziamenti pubblici destinati alle attività di competenza del Fondo;
7. deliberare le proposte di bilanci preventivi e consuntivi di Fon.coop, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
8. deliberare le proposte di regolamenti interni di Fon.coop e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
9. deliberare le assegnazioni dei finanziamenti;
10. deliberare sui poteri delegati al Presidente e al Vice presidente;
11. nominare e revocare il Direttore generale stabilendone i poteri;
12. nominare i componenti il Gruppo tecnico di assistenza e valutazione;
13. approvare le linee strategiche di attività annuali del Fondo da sottoporre all'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che dovranno risultare da apposito verbale approvato dai membri partecipanti, saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione partecipa, di norma, il Direttore generale senza diritto di voto.

ART. 12 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, presso la sede sociale, dal Presidente o dal Vice Presidente, una volta al mese e comunque ogni due mesi, mediante raccomandata anche a mano, fax o pec ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, fax o pec da inviare almeno tre giorni prima della riunione.

Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti rispettivamente designati dalle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero nei casi di impedimento od assenza dello stesso, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative ai sottoelencati argomenti sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti rispettivamente designati dalle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all'art. 5 del presente Statuto:

1. proposte di bilancio preventivo e consuntivo;
2. regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
3. assegnazioni dei finanziamenti;
4. definizione e modifica dei poteri delegati al Presidente e al Vice presidente;
5. nomina e revoca del Direttore generale con relativi poteri;
6. nomina dei componenti il Gruppo tecnico di assistenza e valutazione;
7. linee strategiche di attività annuali del Fondo da sottoporre all'assemblea;

Le altre decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta, all'inizio dei lavori.

ART. 13 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro; gli altri nominati rispettivamente dalle Associazioni Cooperative e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori soci fondatori. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 codice civile. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Al Collegio Sindacale spetta il controllo contabile secondo quanto stabilito dall'art. 2409-bis e seguenti del C.C. In tale circostanza, il Collegio Sindacale dovrà essere composto da soli revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio.

ART. 14 PATRIMONIO DELL'ENTE

Il Patrimonio del Fon.coop è costituito da:

1. beni di proprietà del Fondo;
2. somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
3. apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

ART. 15 BILANCIO

Gli esercizi di Fon.coop hanno inizio il 1° di gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione delle proposte di bilancio consuntivo riguardante la gestione di Fon.coop e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di novembre precedente l'inizio dell'anno di riferimento dello stesso. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro, alle Associazioni Cooperative e alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori soci fondatori.

ART. 16 SCIOGLIMENTO CESSAZIONE

In caso di scioglimento di Fon.Coop o della sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente uno dalle Associazioni delle Cooperative e uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori soci fondatori, ed uno scelto di comune accordo dalle suddette organizzazioni. Nel caso di mancato accordo esso sarà designato dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori, su richiesta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall'Assemblea. In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci fondatori di cui art. 5 del presente Statuto.

ART. 17 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea del Fondo con delibere prese all'unanimità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all'art. 5 del presente Statuto; le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la verifica di conformità.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.

Roma, 28 giugno 2016